

dita dei beni delle sopresse corporazioni religiose ad essi assegnato con l'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.

A questo fine sarà stanziata annualmente nel bilancio dell'amministrazione del Fondo per il culto la somma di lire 1,000,000. »

A questo articolo c'è un emendamento dell'onorevole Chimirri così concepito:

« Le annualità corrisposte ai Comuni saranno da questi destinate a spese di ospedalità ed al ricovero degli inabili al lavoro.

Onorevole Chimirri, lo mantiene?

Chimirri. Ciò che io propongo non è un emendamento, ma un'aggiunta per meglio specificare la destinazione che i Comuni dovranno dare, giusta l'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, alla parte della rendita del Fondo per il culto ad essi destinata. Ivi è detto che i Comuni debbono erogarla in spese di pubblica utilità e specialmente di istruzione.

L'onorevole relatore e l'onorevole presidente della Commissione rilevano, che pur destinandone una parte a spese di beneficenza non debba eliminarsi fra i vari scopi di pubblica utilità la pubblica istruzione.

L'osservazione è giusta e non ho nessuna difficoltà che si dica:

« Le annualità corrisposte ai Comuni saranno da questi destinate a spese di pubblica istruzione, di spedalità ed al ricovero degli inabili al lavoro. »

Le spese di spedalità e per gli inabili al lavoro costituiscono e sono cagione di continui conflitti fra lo Stato e i Comuni. Dando modo ai Comuni di provvedere a queste tre urgenti necessità sociali, cioè all'istruzione pubblica, al ricovero per gli inabili al lavoro e all'ospedalità faremo opera buona e vantaggiosa e sarà l'impiego migliore che si possa fare di questo introito straordinario che ad essi accorda la legge.

Fili-Astolfone, relatore. Ma basterebbe dire in genere: destinare a scopo di beneficenza.

Chimirri. No, è necessario di specificare gli scopi perchè i fondi concessi non siano distolti ad altri fini. La beneficenza è espressione troppo generica ed io intendo che lo impiego da me proposto sia determinato in forma obbligatoria.

Presidente. Ma formulino le loro proposte.

Fili-Astolfone, relatore. Il Fondo per il culto, per la prima volta viene stanziando una somma, da distribuirsi ai Comuni di terra-

ferma e della Sardegna; perchè quelli della Sicilia sono già compresi nella legge del 1866; e quindi sarebbe loro indifferente se quella somma dovesse essere destinata all'uno od all'altro scopo. Però noi ci dobbiamo tener legati alla legge organica del 1866.

Questa legge, all'articolo 35 dispone: « I Comuni saranno obbligati, sotto pena di decadenza in favore del Fondo per il culto, ad impiegare il quarto anzidetto in opere di pubblica utilità, e specialmente nella pubblica istruzione. »

La Commissione desidera che non si facciano modificazioni a questo articolo della legge organica, poichè nelle parole « utilità pubblica » può entrare benissimo anche il concetto della beneficenza, di modo che i Comuni potranno impiegare anche nelle opere indicate nei proposti emendamenti il quarto delle rendite e quindi essa non è propensa ad accettare codesti emendamenti, perchè vorrebbe lasciare maggiore libertà ai Comuni.

Ci sono Comuni dove mancano gli ospedali, altri dove manca il ricovero degli inabili al lavoro, perciò la Commissione pregherebbe i proponenti di non voler fare innovazioni a questo articolo, e di accontentarsi della dichiarazione che noi facciamo alla Camera, cioè che nella pubblica utilità, noi crediamo che siano incluse anche le opere ospitaliere, ed i ricoveri di mendicità.

I colleghi farebbero poi opera utile non modificando la legge del 1866, anche per un'altra ragione, perchè, cioè, noi dovremmo dire allora che, per gli effetti di questa legge, per quanto riguarda la Sicilia, nulla è innovato, giacchè i Comuni della Sicilia impiegano già queste rendite in opere di beneficenza; avendo facoltà di adoperarle a questo scopo.

La Commissione dunque prega i colleghi di non insistere nelle loro proposte; ma, se essi credono che si debba chiarire meglio questo concetto, tanto essa che il ministro sono pronti ad accogliere una formula diversa, quando essa non venga a ferire la legge organica del 1866.

Non ho altro a dire.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Stelluti-Scala.

Stelluti-Scala. Io non escludo, come ha rilevato l'onorevole relatore, che nelle parole: pubblica utilità, si possano comprendere opere destinate alla pubblica beneficenza; ma av-